

Secondo acconto con metodo previsionale

Utilizzabile il metodo previsionale per determinare il secondo acconto delle imposte anche se si sceglie di posticiparlo (ed eventualmente dilazionarlo) al 16 gennaio 2025.

Sia nella normativa di riferimento ovvero l'articolo 7-quater del dl 155/2024 in fase di conversione in legge (di fatto disposizione clone dell'articolo 4 del dl 145/2023 - il c.d. decreto anticipi - che per la prima volta ha introdotto nel sistema fiscale il differimento con dilazione del secondo acconto delle imposte), sia nella circolare 31/E pubblicata il 9 novembre 2023 dall'agenzia delle entrate ed avente ad oggetto i chiarimenti sulla dilazione in commento, non vi sono infatti inibizioni di sorta circa l'utilizzo del metodo previsionale per quantificare l'ammontare da corrispondere a partire dal prossimo 16 gennaio parametrando all'imposta teorica che si presume dovuta per l'anno 2024.

Medesimo ragionamento è utilizzabile qualora si volesse quantificare, sempre con il metodo previsionale, l'imposta dovuta tenendo in considerazione anche il reddito proposto per l'anno 2024 dall'agenzia delle entrate in caso di sottoscrizione del concordato preventivo biennale.

La via in questo caso si fa comunque più complessa e rischiosa rispetto alla determinazione dell'acconto maggiorato "da concordato" in caso di utilizzo del metodo storico.

Via libera alla posticipazione e dilazione col previsionale.

Senza uno specifico divieto di utilizzo del metodo previsionale nella norma che disciplina la posticipazione del secondo acconto, a valere è la disposizione generale dettata nella legge n.97 del 1977 e all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 secondo cui, in alternativa al calcolo e versamento degli acconti con il metodo c.d. storico, ovvero di importo pari all'imposta dovuta per l'anno d'imposta precedente, è facoltà dei contribuenti di determinare gli acconti sulla base dell'imposta che si presume dovuta per l'anno di competenza (appunto il metodo previsionale).

L'effetto positivo della disposizione in commento sarà doppio dal punto di vista della

gestione della liquidità consentendo da un lato una migliore distribuzione nel tempo del carico fiscale del secondo acconto, di fatto distribuendone il peso su praticamente 6 mensilità, da fine dicembre al 16 maggio 2024 (il termine di versamento dell'ultima rata), dall'altro invece permetterà di "centrare" l'ammontare dell'acconto col metodo previsionale con maggiore accuratezza poiché, il versamento della prima rata con scadenza il 16 gennaio 2025, è data successiva alla chiusura dell'annualità, momento i costi e ricavi (compensi) per i contribuenti saranno identificabili e cristallizzati.

Questo incentiverà anche l'utilizzo del metodo previsionale per il versamento dell'acconto da concordato preventivo biennale avendo i contribuenti in Cpb la possibilità di determinare il reddito 2024 proposto dall'agenzia delle entrate con le opportune rettifiche necessarie per depurarlo ai sensi degli articoli 15 e 16 del dlgs 13/2024 con maggiore precisione.

È necessario ricordare che la modalità di pagamento del secondo acconto con le modalità citate, così come lo scorso anno è concessa solo alle persone fisiche titolari di partita IVA che nell'annualità precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro.

Gli effetti della posticipazione e dilazione del secondo acconto inoltre riguardano solo il monte imposte e non i contributi previdenziali (quelli inps gestione artigiani e commercianti e inps gestione separata) il cui termine di versamento resta invece ancorato allo scorso 30 novembre e per cui comunque resta applicabile il metodo previsionale.

Giuliano Mandolesi

— © Riproduzione riservata — ■

